

APPUNTAMENTO CON IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



26 Gennaio 2026

ODCEC TORINO

Avv. Camillo Sacchetto

(Foro di Alessandria - Università di Torino)

Argomenti da analizzare (riforme normative e casistiche recenti)



- Udienza a Distanza (nuove regole tecniche / linee guida)
- Deposito Ricevute PEC (formato .eml - .msg vs .pdf - .pdf/A)
- Attestazione di conformità (Art. 25-bis D.Lgs. 546/92)

UDIENZA A DISTANZA

Le nuove regole tecniche - Linee guida operative

D.M. 24 novembre 2025 - Linee guida 16 dicembre 2025

Il contesto normativo

D.M. 24 novembre 2025

“Regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto”

Pubblicato nella G.U. n. 275 del 26 novembre 2025

Entrata in vigore: 1° dicembre 2025



Fonti normative di riferimento:

- Art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla riforma della giustizia tributaria)
- Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – art. 83)
- D.M. 11 novembre 2020 (decreto pandemico – cessa efficacia dal 1° dicembre 2025)

Da alternativa emergenziale a modalità ordinaria



PRIMA:

- Udienza da remoto come “alternativa emergenziale”
- Normativa figlia della pandemia (D.M. 11 novembre 2020)
- Piattaforma Skype for Business

OGGI:

- Modalità ordinaria di svolgimento del contraddittorio
- D.M. 24 novembre 2025 – regole tecniche autonome
- Piattaforma Microsoft Teams
- Istituto processuale con proprie regole tecnico-giuridiche

Art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992



Partecipazione:

le udienze camerali e pubbliche possono svolgersi mediante collegamento audiovisivo da remoto per contribuenti, difensori, enti impositori, soggetti della riscossione, giudici e personale amministrativo delle CGT di primo e secondo grado.

Garanzie:

il collegamento deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone e la possibilità di udire quanto viene detto.

Equiparazione:

il luogo del collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

Istanza:

la discussione da remoto può essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata fino a 10 giorni liberi prima della trattazione.

Entrata in vigore e regime transitorio



1° dicembre 2025

Le nuove regole si applicano alle udienze le cui comunicazioni sono inviate a partire da questa data.

Regime transitorio

Le udienze già fissate e comunicate entro il 30 novembre 2025 si svolgono secondo le regole previgenti.

Dal 5 gennaio 2024

Se una parte chiede la discussione da remoto e l'altra richiede la presenza, la discussione avviene in presenza. Resta il diritto di discutere da remoto per chi ne ha fatto richiesta. I giudici e il personale partecipano sempre in presenza.

La nuova piattaforma: Microsoft Teams



La piattaforma sostituisce Skype for Business

Caratteristiche principali:

- Gratuito per le parti processuali
- Sala di attesa virtuale che precede l'accesso all'udienza
- Compatibilità multiplatforma: Windows, MacOS, ChromeOS, Android/iOS
- Disponibile come Web App da browser o come applicazione desktop/mobile

Accesso e identificazione dei difensori

Obbligo di identificazione dei partecipanti



1. Il giudice (o il segretario d'udienza) procede all'accertamento dell'identità dei difensori e delle parti private prima dell'inizio della discussione.
2. Verifica della corrispondenza audio-video dell'identità dichiarata.
3. Possibilità di richiedere l'esibizione del tesserino professionale o di altro documento di riconoscimento.
4. Il verbale deve dare espressamente atto dell'avvenuta identificazione dei partecipanti e della piattaforma utilizzata.

La comunicazione: PEC e App IO



Prima PEC: comunicazione della data di trattazione del ricorso/appello.

Seconda PEC (almeno 3 giorni prima dell'udienza) contenente:

- Il link per la partecipazione all'udienza a distanza
- L'avviso dell'ora della convocazione
- L'informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 GDPR)

App IO: avviso della consegna della PEC per i difensori registrati.

Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi (eccezione: difensore delegato).

La sala di attesa virtuale

Il percorso dall'accesso all'ammissione in udienza:



1. Collegamento anticipato: collegarsi 10-15 minuti prima per verificare audio/video.
2. Sala di attesa: dopo il click sul link, si viene collocati nella sala di attesa virtuale.
3. Comunicazioni del Segretario: il Segretario può inviare messaggi informativi via chat (es. ritardi). Non è consentita interlocuzione diretta dalle parti.
4. Ammissione: il Segretario accetta i partecipanti e li ammette alla riunione.
5. Identificazione: verifica della presenza e identificazione delle parti e dei difensori.

Come accedere all'udienza a distanza

Da PC desktop o portatile:



1. Avviare il programma di Posta Elettronica Certificata (PEC)
2. Aprire la comunicazione di partecipazione inviata dal Segretario della CGT
3. Copiare il link Microsoft Teams presente nella comunicazione
4. Incollare il link nella barra degli indirizzi del browser e premere INVIO
5. Scegliere se partecipare tramite Web App o App di Teams
6. Selezionare “Partecipa ora” dopo aver verificato audio e video

**L'accesso è possibile anche da dispositivi mobili (Android/iOS)
tramite l'app Microsoft Teams.**

La verbalizzazione: atto pubblico nativo digitale



**Il verbale dell'udienza telematica è un documento informatico nativo
che fa fede fino a querela di falso.**

Firma: firma elettronica qualificata o firma digitale del Presidente del Collegio (o giudice monocratico) e del Segretario di udienza.

Il verbale deve attestare:

- L'avvenuta identificazione dei partecipanti e la piattaforma utilizzata
- La volontà delle parti di partecipare alla discussione da remoto
- L'assenza di impedimenti tecnici che abbiano limitato il diritto di difesa o l'audizione delle parti

Divieti durante l'udienza a distanza

È vietata:

- La registrazione delle udienze pubbliche e camerali con qualsiasi strumento e da parte di chiunque
- La registrazione della camera di consiglio tenuta dai magistrati per la decisione degli affari
- L'uso della messaggistica istantanea che possa conservare traccia delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio
- Il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza

Eccezione: la chat durante l'udienza è consentita unicamente per comunicazioni di natura tecnica (es. malfunzionamenti audio/video).



La gestione dei malfunzionamenti tecnici

Il decreto disciplina l'eventualità patologica del “black-out”.



Difetto imputabile alla parte:

Il Giudice valuta se il problema di connessione sia attribuibile alla parte. Non è garantito il rinvio. Il difensore deve dimostrare l'adeguatezza dei propri strumenti tecnici.

Causa di forza maggiore:

Se il malfunzionamento è dovuto a forza maggiore, è garantito il rinvio dell'udienza. Il verbale deve dare atto che la causa non è imputabile alla parte per la rimessione in termini.

Spetta al Giudice valutare se il difetto di connessione sia imputabile alla parte o a causa di forza maggiore.

Conclusioni

Con il D.M. 24 novembre 2025 l'udienza da remoto diviene un istituto processuale maturo, con un proprio corredo tecnico-giuridico autonomo.



Implicazioni per i difensori:

- Obbligo di adeguamento tecnologico: banda larga e dispositivi affidabili sono requisiti di diligenza professionale
- Malfunzionamenti o mancate identificazioni sono potenziali vizi procedurali
- Onere di far verbalizzare immediatamente qualsiasi limitazione alla qualità audio/video

Criticità aperta:

- Disparità di trattamento tra udienza fisica (diritto con mera istanza) e udienza a distanza (spesso condizionata da valutazioni discrezionali).
- Necessità di garantire piena funzionalità e omogeneità su tutto il territorio nazionale.

DEPOSITO RICEVUTE PEC

formati ammessi e conformi a regole tecniche

Analisi della recente giurisprudenza

PREMESSA

Il problema emerso:

Alcune CGT hanno ritenuto **irregolare**
la ricevuta PEC in formato PDF.

Conseguenza: **inammissibilita' del ricorso.**



Le Criticità



- Equiparazione non corretta PCT / PTT
- L. 53/1994: applicabilità non agli atti tributari
- Inammissibilità invece di nullità sanabile

Cassazione su Cause di Inammissibilità



Le cause di inammissibilita' vanno interpretate **RESTRITTIVAMENTE**.

**Cass. n. 27494/2014,
Cass. n. 24669/2015,
Cass. n. 22106/2016**

QUADRO NORMATIVO

Fonti di riferimento:

- D.Lgs. n. 546/1992
- D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
- D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)



Art. 16-bis D.Lgs. 546/1992



Comunicazioni e depositi telematici

Deposito atti con modalita' telematiche
previste dalle norme tecniche PTT.

Art. 16-bis - Evoluzione



- 2016-2018: deposito facoltativo
- 2018-2024: obbligatorio (salvo eccezioni)
- Dal 2024: modalità esclusiva telematica

Art. 22 D.Lgs. 546/1992

Costituzione in giudizio

Deposito entro 30 gg, pena inammissibilità:

- originale ricorso notificato
oppure
- copia con ricevuta spedizione



Art. 22 - Comma 5



Potere del giudice:

"Ove sorgano contestazioni il giudice ordina l'esibizione degli originali."

Strumento per sanare irregolarita'.

D.M. 163/2013

Regolamento PTT



Art. 5: notifica perfezionata
con ricevuta avvenuta consegna (RAC)

Art. 9: deposito ricorso
e ricevute mediante il SIGIT

Artt. 20 e 23-bis CAD



Art. 20:

valore probatorio
liberamente valutabile in giudizio.

Art. 23-bis:

copie informatiche hanno
stessa efficacia se conformita' non disconosciuta.

Regole Tecniche PTT



Fonti:

- D.M. 4 agosto 2015 (specifiche tecniche)
- Circolare MEF n. 1/DF del 4/7/2019

D.M. 4 agosto 2015

**Art. 10
(Formati ammessi)**



- PDF/A-1a ovvero PDF/A-1b
- TIFF
- EML (dal 15 maggio 2023)

ELEMENTO TECNICO FONDAMENTALE



Il deposito file EML e' possibile
solo **dal 15 MAGGIO 2023.**

Prima di tale data
il SIGIT non accettava file .Eml

Circolare MEF 1/DF/2019



Par. 4.3 - Ricevute PEC salvabili in:

- a) .EML nativo
- b) PDF/A con attestazione conformita'
- c) PDF/A senza attestazione

Circolare MEF - Opzione c)



PDF senza attestazione:

*"stessa efficacia probatoria dell'originale
se conformita' non disconosciuta"*

Art. 23-bis, comma 2, CAD

TRE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI



1. Nessun obbligo EML
2. Nullita' sanabile
3. Inesistenza (criticato)

PRIMA INTERPRETAZIONE



Nessun obbligo formato EML

Nessuna norma impone inderogabilmente
il deposito in formato EML.

PDF ha efficacia SOLO SE non disconosciuto.

PRIMA INTERPRETAZIONE

Argomenti

- Libera valutazione probatoria
- Principio vicinanza della prova
- Analogia con raccomandata A/R
- Onere contestazione sul destinatario



PRIMA INTERPRETAZIONE

Cassazione



Vicinanza della prova:

L'onere di provare che il plico non
conteneva l'atto grava sul DESTINATARIO.

Cass. nn. 17029/2020, 30787/2019

PRIMA INTERPRETAZIONE

Pronunce



CGT II Sicilia n. 6947/2024

CGT II Calabria n. 2108/2024

**Rileva la verifica IN CONCRETO
dell'attitudine probatoria.**

SECONDA INTERPRETAZIONE



Nullita' sanabile

Violazione forme digitali = NULLITA'
NON inesistenza.

Cass. n. 16189/2023

SECONDA INTERPRETAZIONE

Sanatoria



Nullita' sanabile per:

- Raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc)
- Costituzione controparte senza eccezioni

Cass. SS.UU. nn. 7665/2016, 23620/2018

SECONDA INTERPRETAZIONE

Pronunce



CGT II Lazio n. 5710/2024:
ordine produzione EML

CGT I Roma n. 11777/2024:
termine 60 gg per deposito EML

TERZA INTERPRETAZIONE



Inesistenza giuridica (criticato)

Prova notifica OBBLIGATORIA in EML.

Solo PDF = INAMMISSIBILITA'

TERZA INTERPRETAZIONE

Errore



Richiamo (NON Corretto) a L. 53/1994
e specifiche tecniche PCT.

Queste norme riguardano il PCT,
NON il processo tributario.

I richiami alla L. 53/1994 NON sono applicabili al PTT

**Il Processo Civile Telematico e il Processo Tributario Telematico
hanno norme (e regole tecniche) DIVERSE.**

Processo Civile Telematico

Legge n. 53 / 1994

- Art. 3-bis: modalita' telematiche
- Art. 9: deposito formato EML
- Art. 11: nullita' per inosservanza



Processo Tributario Telematico

D.Lgs. n. 546/1992



- D.M. 163/2013: regolamento PTT
- Circolare MEF: ammesso PDF
- Art. 25-bis: certificazione difensore

TERZA INTERPRETAZIONE

Criticità



- Ignorata circolare MEF
- Ignorata impossibilità tecnica pre-2023
- Contrasto con la Corte di Cassazione

CGT II Lazio n. 5233/2024

Cassazione n. 28297 / 2025



«[...] (*neretto e sottolineato nostri*)

il deposito del file in formato “.eml” o “.msg” è necessario al fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio, ma **non anche al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione.**

[...] (*continua*)

Cassazione n. 28297 / 2025



[...] (*segue*)

Esso, infatti, presuppone la **prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza** che può essere data mediante il deposito delle **ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato “pdf” corredate di attestazione di conformità agli originali informatici.**

Cass. n. 27677/2024



Art. 156 c.p.c.:

**"La nullita' non puo' essere dichiarata
se l'atto ha raggiunto lo scopo."**

LA FORMA E' STRUMENTO, NON FINE

Principio di proporzionalità

Violazione



Alla luce del nuovo testo
Art. 10-ter Statuto del Contribuente
[*Principio di proporzionalità nel procedimento tributario*]

Inammissibilità per formato PDF
è SPROPORZIONATA
se la notifica ha raggiunto lo scopo.

Prospettive



- Primo filone piu' convincente
- Auspicabile coordinamento normativo
- Art. 22 c.5: ordinare esibizione
- RAC completa e' sufficiente

SPUNTI CONCLUSIVI



1. Distinzione e autonomia norme PCT al PTT
2. Interpretazione Regole tecniche Circolare MEF
3. Considerazione dell'evoluzione tecnica
4. Applicazione strumentalità delle forme
5. Proporzionalità delle sanzioni

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Art. 25 - bis
D.Lgs. 546/92

GIURISPRUDENZA 2025-2026



Art. 25-bis, comma 5-bis D.Lgs. 546/92
(modificato con il D.Lgs. 81/2025)

Attestazione di conformità dei documenti
depositati nel fascicolo telematico

Art. 25-bis

D.Lgs. 546/1992



Potere di certificazione

Il difensore può certificare conformità di:

- copie informatiche atti processuali
- documenti su supporto analogico

Art. 25-bis, comma 5-bis



Introdotta dal D.Lgs. 220/2023

In vigore per ricorsi dal 1 settembre 2024

Il difensore deve attestare che la copia
informatica sia conforme agli originali.

Art. 25-bis

Comma 5-bis



Introdotta dal D.Lgs. 220/2023
Modificata dal D.Lgs. 81/2025 (dal 13/6/2025)

**Il giudice non tiene conto dei documenti
cartacei privi di attestazione di conformità.**

D.Lgs. 81/2025 - Modifica

In vigore dal 13 giugno 2025



Ora sufficiente attestare conformità
al documento **ANALOGICO DETENUTO**
(non piu' necessariamente l'originale)

GIURISPRUDENZA



- Cass. nn. 27677/2024, 16189/2023

- CGT Milano n. 4711/2025**
- CGT Padova n. 237/2025**
- CGT Bergamo n. 304/2025**
- CGT Salerno n. 2685/2025**

CGT Padova n. 237/2025

Il caso



Irrilevante il deposito che prova la notifica
ma privo di conformità

Impugnazione intimazione di pagamento
per mancata notifica atti presupposti
e prescrizione credito erariale.

CGT Padova - La decisione



Il giudice NON TIENE CONTO
della documentazione depositata
comprovante la notifica degli atti presupposti
se PRIVA di attestazione di conformità.

CGT Padova

Attestazione



L'attestazione puo' essere apposta:

- 1) su ogni singolo documento
oppure
- 2) unitariamente, purché il richiamo sia preciso e specifico

Conforme: **CGT Salerno n. 2685/5/2025**

Orientamento difforme



CGT Bergamo n. 304/2025:

La preclusione ex art. 25-bis NON OPERA
se la conformità all'originale
non e' ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTA.

CGT Milano n. 4711/2025

Il caso



Riclassamento annullato, inutilizzabili
le prove in PDF senza conformità

Impugnazione avviso classamento catastale
Rettifica rendita proposta via DOCFA

CGT Milano - La contestazione



L'ufficio deposita documenti a supporto della rettifica catastale
SENZA attestazione di conformità
ex art. 25-bis, comma 5-bis.

La ricorrente eccepisce l'inammissibilità.

CGT Milano - La decisione

ACCOLTO il ricorso

L'omessa attestazione di conformità
determina l'**INAMMISSIBILITA'**
della documentazione prodotta.



CGT Milano - Conseguenze



- Documenti ufficio inutilizzabili
- Obiezioni Ente = mere argomentazioni
- Atto impositivo ANNULLATO per assenza di prova

Art. 25-bis c. 5-bis



Il giudice NON TIENE CONTO

degli atti e documenti su supporto cartaceo dei quali

NON E' DEPOSITATA la copia informatica

MUNITA di attestazione di conformità.

Art. 25-bis c. 5-bis
Giurisprudenza sul tema
(*pro contribuente*)



CGT di MESSINA (Sez. 3) Sent. n. 4849/2025

CGT di VIBO VALENTIA (Sez. 2) Sent. n. 585/2025

CGT di NAPOLI (Sez. 29)

Sentt. nn. 11030/2025 - 10897/2025 - 11024/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 546/1992 (artt. 22, 25-bis)
- D.Lgs. 220/2023 - D.Lgs. 81/2025
- D.M. 163/2013 - D.M. 4/8/2015
- Circ. MEF 1/DF/2019
- D.Lgs. 82/2005 (CAD)



QUADRO RIEPILOGATIVO



FORMATO RICEVUTE PEC:

EML/PDF - orientamenti divergenti

ATTESTAZIONE CONFORMITA' (art. 25-bis):

Obbligo dal 1/9/2024 – da segnalare rischio sanzione rigorosa
(giurisprudenza)

CONCLUSIONE



1. Distinguere normativa PTT da PCT
2. Applicare correttamente regole tecniche Circolari MEF
3. Attuare anche nel PTT il principio di strumentalità delle forme
4. Attenzione ad attestare conformità documenti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti:

sacchetto.cam@gmail.com